

Penale Sent. Sez. 1 Num. 9422 Anno 2018

Presidente: CORTESE ARTURO

Relatore: SIANI VINCENZO

Data Udiienza: 20/07/2017

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

COSTA ALESSANDRO nato il 13/02/1979 a PIAZZA ARMERINA

avverso la sentenza del 15/09/2016 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SIANI

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANTONIO MURA

che ha concluso **PER IL SEGUENTE SENSO:**

Il PG conclude per l'inammissibilità del ricorso.

Udito il difensore ;

L' Avv. Paolo La Bollita si riporta ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, resa in data 15 - 16 settembre 2016, la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato quella emessa dal Tribunale di Caltanissetta in data 21 gennaio 2015 che aveva giudicato Alessandro Costa - imputato del reato di cui all'art. 4 legge n. 110 del 1975, per avere, senza giustificato motivo, portato in luogo pubblico un coltello con lunghezza di cm. 9, occultato nella tasca dei pantaloni, chiaramente utilizzabile per l'offesa della persona, per le circostanze di tempo e di luogo, in Resuttano, il 14 gennaio 2012 - ritenendolo responsabile del reato a lui ascritto e, riconosciute le attenuanti generiche, condannandolo alla pena mesi quattro di arresto ed euro 667,00 di ammenda, con sospensione condizionale della stessa.

2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso il difensore del Costa chiedendone l'annullamento ed affidando l'impugnazione a due motivi.

2.1. Con il primo motivo si prospettano violazione di legge e travisamento della prova.

La sentenza impugnata aveva erroneamente ritenuto di non poter riconoscere il giustificato motivo per non essere stata, la ragione del porto del coltello, riferita nell'immediatezza: invero, come era riscontrabile dalle deposizioni del teste Manna e del teste Farina, il Costa già nel corso del controllo aveva riferito di trovarsi in quel territorio perché doveva svolgere lavori agricoli per una determinata azienda di cui aveva anche specificato il nome, sicché gli operanti erano stati messi subito in condizione di verificare la veridicità dell'asserto. Sicché l'aver poi specificato che il coltello era funzionale allo svolgimento di tali lavori ne poneva il possesso in nesso di causalità con l'attività da espletare.

2.2. Con il secondo motivo si lamentano violazione di legge e travisamento della prova con riferimento alla negazione della lieve entità alla fattispecie.

La Corte territoriale aveva ritenuto non configurabile il caso di lieve entità per essere l'oggetto del porto un coltello a serramanico, e non un altro oggetto atto ad offendere: così ragionando, però, aveva ommesso di considerare che, secondo l'interpretazione più recente, l'attenuante in questione si applicava a tutte le armi improprie indicate nel secondo comma dell'art. 4 legge n. 110 del 1975, ivi incluso il coltello a serramanico; e tale era il coltello oggetto del porto imputato al Costa.

3. Il Procuratore generale ha prospettato la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, entrambi i motivi non risultando dotati di alcun fondamento

e, come tali, essendo inidonei a mettere in crisi la motivazione e le conclusioni della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1 La Corte ritiene che l'impugnazione sia parzialmente fondata e vada, di conseguenza, accolta in relazione.

2. Il primo motivo, quello che contesta il ragionamento probatorio con cui i giudici di merito sono pervenuti all'accertamento della penale responsabilità del Costa, deve essere disatteso.

In effetti, la conforme ricostruzione in fatto operata da parte delle sentenze di merito ha condotto a stabilire che, il 14 gennaio 2012, i Carabinieri della Stazione di Resuttano, nel corso di controlli di istituto, avevano fermato in contrada Porcheria del suddetto Comune un'automobile che procedeva con molta lentezza a che aveva a bordo due soggetti, presentatisi nervosi ed infastiditi. Eseguita la perquisizione personale e veicolare, i Militari avevano rinvenuto indosso alla persona poi identificata come Alessandro Costa il coltello descritto nell'imputazione che veniva sequestrato.

E' stato ritenuto rilevante ~~considera~~ il dato per cui, alla richiesta di chiarimenti sul possesso dell'oggetto di offesa, uno dei due occupanti dell'autovettura aveva risposto: "ogni buon siciliano porta con sé un coltello", senza alcuna manifestazione di dissenso da parte dell'altro.

Soltanto successivamente, sia pure nel corso della stessa giornata, il Costa si era recato in Caserma ed aveva spontaneamente affermato che il coltello era in suo possesso per ragioni lavorative dovendo prestare la sua opera a titolo gratuito in una vicina azienda agricola, sicché nella pausa per il pranzo con il coltello sarebbe stato utilizzato per tagliare il pane, senza però porre in discussione quanto era avvenuto nel contesto della perquisizione.

Tale deduzione, per i giudici di merito, non può costituire giustificato motivo di porto del coltello al di fuori dell'abitazione, dato che la versione fornita dal Costa non è stata supportata da alcun elemento obiettivo ed inoltre non è stata da lui fornita nell'immediatezza.

La motivazione resa dai giudici di merito circa lo sviluppo del fatto e sulla condotta serbata dall'imputato appare congrua ed esente da vizi logici.

Sul tema merita ribadire il principio di diritto in base al quale il giustificato motivo rilevante ai sensi dell'art. 4 della legge n. 110 del 1975 non è quello dedotto *a posteriori* dall'imputato o dalla sua difesa, ma quello espresso dal medesimo immediatamente, in quanto è quest'ultimo che si riferisce all'attualità

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ed è suscettibile di una immediata verifica da parte dei verbalizzanti (per le varie puntualizzazioni sul concetto normativo di giustificato motivo Sez. 1, n. 19626 del 25/01/2017, Belotti, n. m.; Sez. 1, n. 9662 del 03/10/2013, Dibra, Rv. 259787; Sez. 1, n. 18925 del 26/02/2013, Carrara, Rv. 256007).

Nel caso in esame la Corte territoriale ha annesso rilevanza decisiva al fatto che, sorpreso con il coltello a serramanico indosso, il Costa non ha fornito alcuna coerente giustificazione, se non assumendo o consentendo che si assumesse che era costume del buon siciliano portare con sé un coltello: soltanto *ex post*, peraltro senza fornire elementi adeguatamente specifici e senza comprovare il relativo assunto, egli ha cercato di dedurre l'uso a fini alimentari del porto del coltello in connessione con l'addotta esigenza di svolgere un lavoro agricolo nella zona.

Questa essendo la situazione di fatto appurata dai giudici di merito, i corollari giuridici tratti nella sentenza impugnata appaiono congrui e coerenti con l'illustrato principio, atteso che, in relazione alle connotazioni della fattispecie incriminatrice contestata, il porto di uno strumento da punta o da taglio atto a offendere è da ritenere giustificato soltanto nel caso in cui la circostanza addotta per legittimarlo rivesta carattere di attualità rispetto al momento dell'accertamento della condotta altrimenti vietata; ciò, in quanto la norma incriminatrice, nel sanzionare il porto fuori dall'abitazione di oggetti atti ad offendere senza giustificato motivo, indica un requisito oggettivo della condotta, stabilendo, quindi, che il motivo del porto sia indicato dall'imputato, ove esso non risulti con evidenza dalle circostanze, e sia effettivamente giustificato (arg. ex Sez. 1, n. 45553 del 29/09/2015, Loreti, n. m.; Sez. 1, n. 4696 del 14/01/1999, Zagaria, Rv. 213023).

Assodata resta, dunque, l'avvenuta integrazione della fattispecie contravvenzionale da parte del Costa, con la specificazione che, all'atto della presente decisione, il reato non risulta essersi estinto per prescrizione.

Identificato, infatti, il termine prescrizionale massimo originario nella data del 14 gennaio 2017 (tenuto conto che il reato è stato consumato il 14 gennaio 2012), si rileva dalla consultazione degli atti che nel corso del giudizio di primo grado si sono avute cinque sospensioni di tale termine (dal 10/07(2013 al 6/11/2013, per adesione del difensore all'astensione dalle udienze proclamata dall'Unione Camere Penali, dal 6/11/2013 al 22/01/2014, per adesione del difensore all'astensione degli Avvocati del foro di Caltanissetta, dal 16/04/2014 al 18/06/2014, nei limiti di giorni 60, per il legittimo impedimento dell'imputato, dal 18/06/2014 all'8/10/2014, per accoglimento di istanza del difensore, dall'8/10/2014 al 21/01/2015, per accoglimento di istanza del difensore), per complessivi 473 giorni, con l'effetto che il termine stesso risulta prorogato fino a

data certamente successiva a quella qui rilevante.

3. Il secondo motivo appare, al contrario, dotato di giuridico fondamento.

In effetti, a fronte di specifica doglianza svolta dall'appellante, la Corte territoriale ha negato il riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità, ritenendo che, attesa la natura di strumento da punta e da taglio dell'oggetto del porto senza giustificato motivo, il caso esulasse dall'ambito di riferimento dell'art. 4, terzo comma, secondo periodo, legge n. 110 del 1975, a mente del quale "nei casi di lieve entità, riferibili al porto dei soli oggetti atti ad offendere, può essere irrogata la sola pena dell'ammenda".

In sostanza, l'inquadramento privilegiato dalla sentenza impugnata espunge dalla categoria degli oggetti atti ad offendere gli strumenti da punta e da taglio.

La Corte, invece, aderisce all'interpretazione secondo cui, in consonanza con l'elaborazione più recente, la circostanza attenuante della lieve entità debba intendersi riferita a tutti gli oggetti catalogati nel secondo comma dell'art. 4 cit.

Va dato atto che sull'argomento si sono sedimentati due distinti orientamenti ermeneutici.

L'uno, che annovera fra gli arresti che lo hanno formato anche una, pur non recente, pronuncia del più autorevole consesso di legittimità (Sez. U n. 861 del 27/11/1982, dep. 1983, Rv. 157193), considera che la lieve entità del fatto sia riferibile al porto di tutte le armi improprie indicate nel secondo comma dell'art. 4 cit., in quanto esso include strumenti nella vasta locuzione degli "oggetti atti a offendere", comprensivi degli strumenti da punta o da taglio in sé non predestinati alla offesa alla persona, ma utilizzabili in via occasionale anche a tale scopo: pertanto, il riferimento a tali oggetti operato nel terzo comma non va inteso come portatore di una valenza limitativa del novero di quelli a cui la lieve entità possa essere riferita, assumendo invece valenza di natura generale per tutte le cose indicate nel secondo comma e costituenti armi improprie (fra le più recenti v. Sez. 1, n. 4020t7 del 08/06/2016, Pashkaj, Rv. 268102; Sez. 1, n. 32785 del 18/06/2014, Alfano, Rv. 263211; Sez. 1, n. 46264 del 08/11/2012, Visendi, Rv. 253968).

L'altro orientamento ritiene, al contrario, che la circostanza attenuante non sia riferibile al porto ingiustificato di strumenti da punta e da taglio, ma al porto dei soli oggetti atti ad offendere esclusi i primi, interpretando la suddetta locuzione in modo restrittivo, con esclusione delle armi da punta e taglio (v., fra le altre, Sez. 1, n. 35103 del 19/04/2011, Blandino, Rv. 250772; Sez. F, n. 33396 del 28/07/2009, Balacco, Rv. 244643; Sez. 1, n. 44609 del 14/10/2008, Errante, Rv. 242043).

Il primo – ed in tempi recenti prevalente – orientamento è quello, ad avviso

del Collegio, più persuasivo, in quanto esso appare fondarsi sulla condivisibile ricognizione sistematica che pone alla sua base la constatazione secondo cui l'impianto della legge n. 110 del 1975 ha conservato, precisandola ed ampliandone i riferimenti definitivi, la differenziazione tra le armi proprie, ossia quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale va individuata nell'offesa alla persona, ed armi improprie, le quali costituiscono oggetti che, pur avendo una diversa loro destinazione, sono suscettibili di essere utilizzate per l'offesa della persona, in relazione alle loro caratteristiche funzionali oppure a determinate circostanze di tempo o di luogo.

In concreto, nel primo comma dell'art. 4, sono state ricomprese altre armi proprie, agli strumenti da punta o da taglio che hanno come destinazione naturale l'offesa alla persona, anche mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente e noccoliere, mentre nel secondo comma della stessa disposizione sono stati annoverati i bastoni muniti di puntale, gli strumenti da punta o da taglio atti a offendere, nonché mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche e qualsiasi altro strumento - pur non considerato espressamente alla stregua di arma da punta o da taglio, ma comunque - chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona.

Si appalesa, pertanto, coerente estrarre da tale vasta categorizzazione il rilievo che il secondo comma annovera due specie di strumenti diversi, ma entrambi appartenenti all'unica categoria delle armi improprie, per il loro tratto caratterizzante, ossia di essere soltanto occasionalmente utilizzabili per offendere la persona. Di conseguenza, alla locuzione di "oggetti atti ad offendere" adottata nel secondo periodo del terzo comma dell'art. 4 in discorso va contrapposta quella di arma in senso proprio, con l'effetto che il primo ambito va riferito generalmente agli strumenti atti ad offendere, comprensivi di tutte le armi improprie ("soli", dunque, nel senso di diversi dalle armi proprie). Il concetto di strumento atto ad offendere appare qui adottato come sinonimo delle armi improprie.

In definitiva, il secondo periodo del terzo comma ha disciplinato una ipotesi minore (strumenti utilizzabili per l'offesa) avendo però avuto a riferimento tutti gli oggetti atti ad offendere, nel senso di tutte le armi improprie, delle quali i primi costituiscono una specificazione.

Ovviamente, l'aver ritenuto riferibile la circostanza della lieve entità a tutto il catalogo di oggetti disciplinato dal secondo comma dell'art. 4 cit. non comporta l'automatico riconoscimento della stessa, occorrendo, fra l'altro, che al fine di pervenire a tale ultimo approdo si verificano i parametri riguardanti, innanzi tutto, le caratteristiche salienti di natura soggettiva e di natura oggettiva connotanti l'illecito penale ed, in secondo luogo (sempre che il primo vaglio sia

favorevole all'imputato), l'effettiva evenienza della portata "lieve", in relazione alla quantità ed alla potenzialità delle armi oggetto della condotta antigiuridica.

4. Nel caso in esame, avendo la Corte di merito escluso in radice la riconoscibilità della lieve entità al Costa sulla scorta dell'inquadramento giuridico qui disatteso, diviene ineludibile annullare per ciò solo la sentenza impugnata sul punto, essendo compito del giudice del rinvio, una volta assodato che il porto senza giustificato motivo dello strumento oggetto di accertamento non esclude in via di principio la possibilità di riconoscere l'ipotesi attenuata, compiere ogni successiva valutazione, anche nei sensi sopra richiamati, onde approdare alla conclusione giuridicamente corretta.

Consegue l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla verifica dell'attenuante di cui al terzo comma, secondo periodo, dell'art. 4 legge n. 110 del 1975, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello nissena, per il corrispondente nuovo giudizio nell'osservanza dei principi di diritto testé enunciati.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'attenuante della lieve entità e rinvia per nuovo giudizio ^{sul punto} ad altra Sezione della Corte di appello di Caltanissetta. 9

Così deciso il 20 luglio 2017

Il Consigliere estensore

Vincenzo Sjani



Il Presidente

Arturo Cortese

